



Staff 50-18-91

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile
Staff 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione
tecnico-amm.va dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere
rilevato:
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché - se è stato ricevuto in
una casella email o pec, - nel testo della pec ricevuta

Alle Unità Operative Dirigenziali
del Genio Civile, presidio di
protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

p.c. alla Direzione Generale

e alla Redazione del sito web istituzionale
(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1,
del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
redazione.portale@regione.campania.it

**Circolare n° 01 - Procedure per le “pratiche sismiche” (L.R. 9/1983 e Reg. reg.le 4/2010 s.m.i.).
Controlli da fare per: Attestazioni di Presentazione dei Progetti (APP) –
Attestazioni di Deposito Sismico (DS) – Denunce di lavori Privi di Rilevanza (PR).**

Con l'entrata in vigore del regolamento regionale n.9 del 27/7/2020 sono state apportate rilevanti modifiche al regolamento n.4/2010, tra le quali l'introduzione o completa riscrittura degli articoli:

- 2-ter (Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori)
- 2-quater (Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)
- 3 (Deposito sismico).

I due procedimenti disciplinati dagli articoli 2-ter (per brevità: Attestazioni di Presentazione dei Progetti – APP) e 3 (Deposito Sismico – DS) differiscono esclusivamente per la presenza, nel primo caso (cfr. art.2-ter, co.4), della *specificata asseverazione relativa agli esiti di controllo svolti dal collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 9/1983*, ovvero, della così detta Relazione tecnica Asseverata – RTA; documento, quest'ultimo, che il collaudatore redige e consegna al committente affinché la possa allegare – per gli effetti dell'art.2, co.10, della L.R. 9/1983 – alla denuncia dei lavori che dà avvio al procedimento.

Nell'articolo 2-quater è contenuta, invece, la disciplina della presentazione, al competente Ufficio, delle denunce di lavori relative agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (PR).

Per evidenti motivi di gerarchia delle fonti normative, l'applicazione dei citati articoli non può andare in contrasto con le disposizioni dettate dalla vigente legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) né – tantomeno – può prescindere dalla considerazione che l'eventuale presentazione di denunce di lavori non rispettosamente delle

pag. 1 di 4

disposizioni dettate ai capi I, II e IV della parte II del D.P.R. 380/2001¹ e l'esecuzione degli stessi può configurare reati.

• In particolare, si ritiene utile soffermarsi, in primo luogo, sui procedimenti che attengono alle APP e ai DS, il cui iter può pertanto essere riassunto nel seguente modo.

(cfr.: per APP - art.2-ter, co.4 / per DS - art.3, co.2)

- 1. Il committente presenta la denuncia dei lavori al competente Ufficio.**
- 2. L'Ufficio verifica la completezza dell'istanza e la presenza degli allegati obbligatori, tra cui:**
 - 2.1. (per l'APP) la RTA
 - 2.2. gli elaborati che il committente ha dichiarato di aver allegato
 - 2.3. la documentazione di cui alla L.R. 59/2018²
 - 2.4. la copia del versamento del contributo di cui all'art.2, co.8, L.R. 9/1983.
- 3. L'Ufficio rilascia, di norma, contestualmente³, l'attestazione (APP o DS) e il committente, assumendosene la responsabilità, può immediatamente dare avvio all'esecuzione dei lavori.**

(cfr.: per APP - art.2-ter, co.5 / per DS - art.3, co.3)

- 4. Subito dopo, l'Ufficio dà avvio al procedimento di verifica amministrativa della denuncia**, che consiste nel verificare se, per l'intervento che intende realizzare, il committente ha effettuato la corretta tipologia di denuncia dei lavori (o se doveva, al contrario, richiedere l'autorizzazione sismica).
- 5. Se l'istruttoria si conclude positivamente, l'Ufficio emette il PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO con ESITO POSITIVO.**
- 6. Se, al contrario, l'istruttoria si conclude negativamente, l'Ufficio trasmette la COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI**, dando un **termine perentorio di 10 giorni** per presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti.
- 7. Se pervengono osservazioni esaustive, si emette il PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO con ESITO POSITIVO.**
- 8. Se, viceversa, pervengono osservazioni non esaustive (oppure, se non perviene alcuna osservazione), si possono presentare due casi:**

(cfr.: per APP - art.2-ter, co.6 / per DS - art.3, co.4)

- 8.1. (se i motivi ostativi sono di natura sostanziale e non meramente formale – nel senso che il committente avrebbe dovuto richiedere, con la propria denuncia dei lavori, non l'APP o il DS, ma l'autorizzazione sismica)**

l'Ufficio emette il PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO con ESITO NEGATIVO determinando l'ANNULLAMENTO dell'Attestazione di Presentazione del Progetto (APP) o di Deposito Sismico (DS) e dando atto, conseguentemente, che sussiste:

¹ ovvero – nel caso di lavori non riconducibili alla materia dell'edilizia – delle leggi 1086/1971 e 64/1974

² Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

³ con l'entrata in funzione della piattaforma informatica dedicata alle pratiche sismiche, l'APP o il DS sono sempre rilasciati contestualmente

- 8.1.1. la necessità di attivare gli eventuali procedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa regionale e nazionale
- 8.1.2. (se la denuncia dei lavori è stata fatta anche ai sensi dell'art.65 del D.P.R.380/2001 / art.4 della L.1086/1971) l'impossibilità di rilasciare l'attestazione di avvenuta presentazione della R.S.U. (art. 9 co.4 R.R. 04/2010)
- 8.1.3. l'impossibilità di rilasciare l'attestazione di avvenuto deposito degli atti di collaudo (art. 10 co.6 R.R. 04/2010) ovvero (nei casi in cui non è prescritta la nomina del collaudatore) del certificato di regolare esecuzione;

(cfr.: per APP / DS - art. 21-octies e 21-nonies, L.241/1990)

8.2. *(se, invece, i motivi ostativi sono di natura meramente formale – nel senso che il committente ha correttamente richiesto, in relazione ai lavori che intende eseguire, l'APP o il DS, ma ha formulato la denuncia con irregolarità formali, quali assenze di firme e sim.)*

l'Ufficio emette il PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO con ESITO NON POSITIVO, che produce gli effetti già specificati ai punti 8.1.2 e 8.1.3.

In tal caso, occorre inoltre considerare che, per effetto delle irregolarità riscontrate – ancorché formali – l'attestazione in oggetto risulta annullabile ai sensi dell'art.21-octies, co.1, della Legge 241/90 ma, al tempo stesso, convalidabile ai sensi dell'art.21-nonies, co.2, entro un termine ragionevole; **pertanto, con lo stesso provvedimento l'Ufficio:**

8.2.1.invita il committente a regolarizzare la denuncia dei lavori entro un termine ragionevole, per poter successivamente convalidare l'Attestazione (APP o DS) ai sensi dell'art.21-nonies, co.2, della legge 241/1990 s.m.i.;

8.2.2.invita, nelle more, il Collaudatore (art.6 co.1 della L.R. 9/1983 s.m.i.), il Direttore dei lavori e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale (art.5 co.3 lett.a L.R. 9/1983 s.m.i.) a sospendere immediatamente i lavori e a vigilare affinché gli stessi – se iniziati – non proseguano, informandone l'Ufficio.

Si noti che i procedimenti fin qui descritti consistono in controlli di natura meramente amministrativa e vanno necessariamente condotti per tutte le attestazioni (APP o DS) emesse ai sensi degli articoli 2-ter e 3. Essi non costituiscono una duplicazione dei controlli sulla progettazione, che invece sono controlli nel merito del progetto, i quali vanno espletati sui progetti che, dopo aver ricevuto i controlli amministrativi (o, anche, nel corso dei controlli amministrativi), sono successivamente estratti ai sensi dell'art.4 del regolamento, secondo le modalità ivi specificate.

• Per quanto riguarda, invece, le denunce di lavori relative a interventi dichiarati privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (PR), occorre considerare che, pur in mancanza di una disciplina espressa del regolamento regionale sui controlli a farsi, trattasi di denunce accompagnate da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000 s.m.i.) e da asseverazioni rese da tecnici iscritti negli albi professionali (artt.359 e 481 C.P.).

Su di esse, pertanto, nel rispetto degli articoli 71 e 72 del D.P.R.445/2000, devono necessariamente essere effettuati controlli finalizzati a valutare se le denunce sono state correttamente formulate in quanto i lavori che il committente intende realizzare non richiedevano, piuttosto, un'istanza di APP, di DS o, in taluni casi-limite⁴, addirittura di autorizzazione sismica.

⁴ già verificatisi, ad oggi, in alcuni Uffici del Genio Civile

• Si sottolinea, infine, come già accennato in premessa, che l'imperativa necessità di effettuare i controlli amministrativi sopra descritti (sia quelli sulle APP e sui DS – ai sensi degli articoli 2-ter e 3 del regolamento, sia quelli appena descritti sulle denunce PR) discende, in primo luogo, dalle disposizioni dettate ai capi I, II e IV della parte II del D.P.R. 380/2001 (nonché L.1086/1971 e L.64/1974).

Con la presentazione delle denunce finalizzate all' APP o DS – nonché con quelle relative a progetti PR, il committente, infatti, mette a conoscenza l'Ufficio di lavori che intende iniziare, che potrebbero potenzialmente richiedere, invece, il rilascio dell'autorizzazione sismica. Se i controlli descritti nella presente circolare non venissero sistematicamente effettuati (anche oltre il termine ordinario di 30 giorni indicato – per le APP – dal regolamento regionale) potrebbe essere contestato all'Ufficio competente di non aver proceduto – pur disponendo di tutti gli elementi di conoscenza – all'accertamento di violazioni sanzionate penalmente dalle norme di legge sopra indicate.

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo